

**DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2017
443/2017/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 giugno 2017

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 (di seguito: deliberazione 108/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 277 gennaio 2009, VIS 5/09;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, VIS 67/11 (di seguito: deliberazione VIS 67/11).
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 368/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 368/2015/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno, 2015 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht).

FATTO:

1. Con deliberazione 16 giugno 2011, VIS 67/11, l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: Sidigas o società), per non aver consentito, ad Enel Energia S.p.a. (di seguito: Enel Energia), in un numero considerevole di casi (5.742), l’accesso alla rete di distribuzione di gas naturale per la sostituzione nella fornitura (*switching*). La stessa società aveva ammesso, con nota 6 aprile 2011 (prot. Autorità 9698), di aver ricevuto 5.742 richieste di *switching* da parte dell’operatore Enel Energia, le quali presentavano una “data di decorrenza *switching*” fra il 1 aprile 2009 e il 1 marzo 2011 e di non averle accolte in quanto, in molti casi, i clienti finali non avrebbero manifestato la volontà di cambiare fornitore e, in altri casi, l’utente uscente non avrebbe ricevuto la comunicazione del recesso.
2. Con nota 18 luglio 2011 (prot. Autorità 19116), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio. L’accesso veniva consentito con nota del responsabile del procedimento 17 agosto 2011 (prot. Autorità 21952).
3. In data 17 febbraio 2016 (prot. Autorità 4880), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie e in data 22 febbraio 2016 la società ha comunicato di voler rinunciare all’audizione finale avanti al Collegio (prot. Autorità 5452).
4. L’Autorità, con deliberazione 368/2015/E/eel, ha disposto una verifica ispettiva nei confronti della società, svoltasi nei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo 2016, per accertare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale nel periodo compreso tra il 2010 e il marzo 2016. Nel corso della verifica ispettiva, la società, oltre a produrre un documento relativo ai 5.742 casi contestati, si è impegnata a produrre una memoria difensiva, inviata poi all’Autorità in data 17 marzo 2016 (prot. Autorità 8144).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

5. L’articolo 14, della deliberazione 138/04, disciplina, in attuazione dell’articolo 24, del decreto legislativo 164/00, l’accesso al servizio di distribuzione di gas naturale per sostituzione nella fornitura e, in particolare, le modalità per la realizzazione della successione, di un fornitore (utente subentrante) ad un altro (utente uscente), sullo stesso punto di riconsegna.
6. In particolare, il comma 2, dell’articolo 14, come modificato dall’Allegato 1 della deliberazione 108/06, lettere t) ed u), prevede che, ai fini dello *switching*, l’utente subentrante debba presentare, all’impresa di distribuzione, un’apposita richiesta di accesso per sostituzione della fornitura contenente:

- gli elementi di cui all'articolo 13, comma 3, dal n. 1) al n. 5), che attestano la sussistenza di alcuni requisiti dell'impresa richiedente (dati identificativi dell'impresa subentrante; dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto la categoria di appartenenza e l'ottenuta autorizzazione alla vendita, ove necessaria; dichiarazione sostitutiva di disporre di gas naturale presso i punti di riconsegna e indicazione delle regole di ripartizione della disponibilità di gas tra gli esercenti che lo forniscono nel caso ve ne siano più di uno; dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza);
 - l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto di riconsegna, delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lett. a1 e a2 (codice identificativo del punto di riconsegna e matricola del contatore);
 - l'indicazione della data dalla quale il servizio decorre.
7. La richiesta che l'utente subentrante deve presentare è semplificata nel caso in cui lo stesso utente abbia già accesso all'impianto di distribuzione a cui appartiene il punto di riconsegna relativo allo *switching*: in questo caso, la richiesta deve recare solo l'indicazione del codice identificativo del punto di riconsegna, della matricola del contatore e della data dalla quale il servizio decorre (articolo 14, comma 4 della deliberazione 138/04).
8. L'impresa distributrice deve limitarsi a verificare la completezza e la coerenza della richiesta ai sensi delle predette prescrizioni, segnalando, all'utente, eventuali *"errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso"* (articolo 14, comma 6 della deliberazione 138/04), che quest'ultimo deve rettificare e/o completare, altrimenti le medesime istanze *"non sono rese esecutive alla data richiesta"* (articolo 14, comma 7, della deliberazione 138/04).
9. In presenza di una richiesta completa, pervenuta al distributore *"entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura"* e fatta salva una diversa manifestazione di volontà dell'utente subentrante (articolo 28, della deliberazione 138/04), quest'ultimo *"si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo a ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta"* (articolo 14, comma 8, della deliberazione 138/04), *"con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta"* (articolo 28, comma 1 della deliberazione 138/04).

ARGOMENTAZIONI DI SIDIGAS:

10. Nella memoria difensiva del 17 marzo 2016, la società ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto: a) la deliberazione VIS 67/11, di avvio del procedimento, sarebbe stata adottata oltre il termine di cui all'articolo 14, della legge 689/81; b) la contestazione sarebbe stata formulata *"in modo approssimativo e del tutto generico"*; c) la contestazione sarebbe comunque infondata.

11. Sotto il primo profilo, la società asserisce che il termine di 90 giorni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 689/81, per la contestazione formale delle condotte addebitate, sarebbe spirato ben prima della comunicazione della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, con conseguente illegittimità dello stesso. In particolare, la società ritiene che l'Autorità fosse a conoscenza delle condotte contestate sin dalle note del 29 settembre 2010 (prot. Autorità 33744/10), del 25 novembre 2010 (prot. Autorità 39038/10) e del 21 dicembre 2010 (prot. Autorità 305/11), inviate dalla società all'Autorità e poi richiamate da quest'ultima nella nota del 24 febbraio 2011 (prot. Autorità 5550); proprio quelle date avrebbero integrato il *dies a quo* del termine decadenziale per la contestazione dell'illecito, avvenuta invece nel giugno del 2011 e, pertanto, a parere della società, oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge 689/81.
12. Sotto il secondo profilo, la società lamenta come né la deliberazione di avvio del procedimento né la comunicazione delle risultanze istruttorie abbiano indicato puntualmente quali casi di rifiuto, tra i 5.742 dichiarati dalla medesima Sidigas, avrebbero integrato la violazione delle disposizioni regolatorie richiamate e quali, invece, avrebbero potuto ritenersi legittimi. Tale incertezza istruttoria sarebbe stata confermata, a parere della società, dalla necessità di effettuare la verifica ispettiva disposta con deliberazione 368/2015/E/eel, volta ad approfondire le circostanze oggetto del presente procedimento.
13. Sotto il terzo profilo, la società sottolinea che: a) Enel Energia ha reiterato l'istanza di accesso solo per 2.672 casi, da che dovrebbe desumersi che i rimanenti 3.070 rifiuti dovevano considerarsi legittimi; b) sul sito istituzionale dell'Autorità era pubblicata una Comunicazione del seguente tenore "*Al fine della corretta applicazione della norma sopra richiamata [art. 14 della del. 138/04], l'impresa di distribuzione è tenuta a consentire l'accesso nel caso in cui il venditore subentrante presenti, allegata alla richiesta, copia degli atti che abbiano validamente determinato la cessazione del rapporto contrattuale tra cliente finale e venditore uscente alla data della nuova fornitura, ovvero una dichiarazione in base alla quale egli attesti, sotto la propria responsabilità, di disporre della suddetta documentazione*", dal che si evincerebbe la buona fede di Sidigas.
14. In via subordinata, l'esercente ha chiesto l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale, in considerazione: a) della asserita buona fede; b) della segnalazione all'Autorità delle vicende oggetto del procedimento, effettuata dalla società stessa; c) della cessazione della condotta che si desumerebbe dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva (doc. 2.4.b, allegato alla *check list*); d) dal fatto che la condotta non avrebbe arrecato alcun danno né ad Enel Energia (che, non avendo riproposto per la maggioranza dei casi la richiesta di accesso, avrebbe riconosciuto implicitamente la legittimità dei rifiuti opposti da Sidigas) né ai clienti finali (che, anzi, sarebbero stati tutelati da possibili attivazioni non richieste).

VALUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DI SIDIGAS

15. Le argomentazioni svolte da Sidigas con la nota 17 marzo 2016 sono infondate.
16. Sotto il primo profilo si osserva che: a) da un lato, con le lettere che l' esercente ha inviato all' Autorità prima del 6 aprile 2011 – tutte richiamate nella memoria difensiva (nella specie: lettere Sidigas 29 settembre 2010, prot. Autorità 33744; 25 novembre 2010, prot. Autorità 39038; 21 dicembre 2010, prot. Autorità 305/11) – lo stesso si limitava a chiedere (con riferimento a soli 3 casi) all' Autorità conferma della correttezza dell' interpretazione dell' articolo 14, della deliberazione 138/04; b) dall' altro, in risposta a tali lettere, l' Autorità ha fornito ripetutamente all' esercente (che pretestuosamente, quindi, deduce ora la propria buona fede), la corretta interpretazione della disposizione sopra citata, diversa da quella prospettata dall' esercente stesso (lettere Autorità 16 ottobre 2009, prot. 60325; 17 dicembre 2009, prot. 74393; 23 febbraio 2011, prot. 5550).
17. In particolare, l' Autorità ha avuto modo di spiegare puntualmente e ripetutamente all' esercente che: i) *“l' impresa di distribuzione non è tenuta né è legittimata alla verifica della disponibilità, da parte del venditore entrante, della documentazione che attesti la comunicazione all' utente uscente del recesso dal rapporto contrattuale tra il soggetto rifornito dallo stesso utente uscente e quest' ultimo”* (lettera Autorità 16 ottobre 2009, prot. 60325); ii) *“il distributore che riceve una richiesta di accesso alla rete non è legittimato né a verificare la validità del recesso, né, tanto meno, a respingere tale richiesta in caso di supposta invalidità dello stesso”* (lettera Autorità, 17 dicembre 2009, prot. 74393); iii) *“restano (...) confermati i principi e le regole, illustrati nelle nostre citate lettere (...) incentrati sulla neutralità del ruolo rivestito dal soggetto esercente l' attività di distribuzione del gas e la sua conseguente estraneità rispetto alle vicende e alle eventuali controversie che possano riguardare i rapporti tra i venditori interessati dallo switching dei punti di riconsegna rientranti nel servizio di distribuzione, anche qualora ciò comportasse la violazione delle prescrizioni definite dall' Autorità. In quest' ultimo caso, infatti, spetta a quest' ultima adottare i provvedimenti di competenza nei confronti del c.d. utente entrante”* (lettera 23 febbraio 2011, prot. 5550).
18. Solo all' esito di questa corrispondenza, la società, con la nota del 6 aprile 2011, ha comunicato di aver effettivamente negato, in un assai rilevante numero di casi (5.742), l' accesso al venditore entrante. E' dunque solo da quella data che può farsi decorrere il termine di 90 giorni per la contestazione del relativo illecito, contestazione formulata con la deliberazione VIS 67/11, del 20 giugno 2011, data anteriore alla scadenza del termine previsto dall' articolo 14, della legge 689/81.
19. Parimenti prive di pregio sono le argomentazione della società in merito alla presunta genericità ed infondatezza delle contestazioni oggetto del presente procedimento.
20. Anzitutto il richiamo dell' esercente alla verifica ispettiva svoltasi nei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo 2016 – in forza della deliberazione 23 luglio 2015,

368/2015/E/eel, recante appunto “*Approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale, in merito alla regolazione delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas natura*” – appare pretestuoso e fuorviante.

21. Come si evince chiaramente dal testo della *check list*, la verifica ispettiva aveva infatti un oggetto ben più ampio e diverso di quello del presente procedimento sanzionatorio. In particolare la verifica: a) si riferiva al rispetto della regolazione delle condizioni di accesso alla rete di distribuzione “*con riferimento al periodo 2010 alla data odierna [1, 2, 3 e 4 marzo 2016]*” (cfr. punti 2.1 e 2.3 della *check list*); b) era occasionata dal reclamo presentato da altro operatore, diverso da Enel Energia.
22. Non corrisponde quindi al vero quanto affermato dalla società nella memoria difensiva 17 marzo 2016, in merito al fatto che il quesito, di cui al punto 2.4 della *check list* “*coincide perfettamente con i dati cui si fa riferimento sia nella deliberazione n. 67/11 che nella CRI ai fini della configurazione dell’illecito oggetto del presente Procedimento*”. Con tale quesito, il Nucleo ispettivo, nel chiedere testualmente di “*indicare il numero di richieste di cui al punto precedente [2.3 della check list] che non hanno ottenuto l’accesso anche per un solo Pdr, per sostituzione nella fornitura, indicando i motivi del mancato accesso*”, ha preteso che la società desse “*separata evidenza alle richieste presentate da Enel Energia oggetto del procedimento avviato con deliberazione VIS 67/11*”. La richiesta di dare separata evidenza dei casi oggetto del presente procedimento, lungi dal provare una qualsiasi carenza istruttoria dello stesso procedimento, aveva lo scopo di “*isolare*” – tra le richieste di accesso pervenute alla società tra il 2010 e il marzo 2016 che non avevano ottenuto l’accesso – quelle per quali l’Autorità aveva già avviato un procedimento sanzionatorio e, per differenza, il numero di richieste per le quali la verifica ispettiva poteva evidenziare delle criticità che avrebbero eventualmente dato luogo ad altro e diverso procedimento sanzionatorio.
23. D’altra parte, è stata la stessa società, con nota 6 aprile 2011 (prot. Autorità 9698), ad aver portato a conoscenza dell’Autorità i 5.742 casi contestati con la deliberazione VIS 67/11, che, nella specie, coinvolgevano il venditore Enel Energia, affermando che “*in un numero significativo [...] i clienti affermano di non aver mai manifestato [...] la propria volontà di attivare un contratto [...] né di averlo effettivamente concluso*” e che il venditore uscente aveva “*comunicato di non aver ricevuto nei modi prescritti da parte di tutti i clienti finali [...] la comunicazione del recesso*”.
24. Tale prospettazione è stata confermata dalla società nel corso del procedimento. Con la memoria difensiva 17 marzo 2016, la società ha infatti continuato a richiamare il testo dell’articolo 14, della deliberazione 138/04 nella formulazione precedente alla modifica apportata dalla deliberazione 108/06, quindi nella formulazione secondo la quale alla richiesta di accesso doveva essere allegata, tra l’altro, “*c) per ciascuno dei punti di riconsegna di cui alla lettera a), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal cliente*”.

finale, o atto equipollente, che attesti la cessazione del rapporto contrattuale tra il medesimo cliente finale e l'utente al quale il soggetto di cui al comma 14.1 si sostituisce nella fornitura al medesimo cliente finale”, precisando che “le richieste presentate da Enel [le 5.742 rifiutate] risultavano, invece, puntualmente mancanti di tale elemento”.

25. Tale affermazione conferma l'illegittimità di tutti i 5.742 rifiuti opposti ad Enel Energia e contestati con la deliberazione VIS 67/11, in quanto l'esercente stesso individua il “minimo comun denominatore” del rifiuto, nella mancanza dell'autocertificazione del cliente finale, fattore, però, che non poteva dar luogo, ai sensi della regolazione vigente al momento della condotta, ad un legittimo rifiuto di accesso alla rete. Tale elemento è stato, invece, valutato ai fini della quantificazione della sanzione.
26. Parimenti inidonea a giustificare i rifiuti opposti ad Enel Energia risulta poi l'affermazione, contenuta nella memoria difensiva 17 marzo 2016, che *“in molti casi i numeri di PDR indicati si rilevano errati o intestati ad altri soggetti, per cui Sidigas si è trovata nell'impossibilità materiale di dare seguito alle richieste di switch, stante la carenza di elementi essenziali”.*
27. La fattispecie alla quale si riferisce l'esercente è infatti puntualmente disciplinata dall'articolo 14, comma 6, della deliberazione 138/04, ove è previsto che, lungi dal rifiutare le richieste di accesso incomplete, *“l'impresa di distribuzione segnala all'utente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati relativi ai punti di riconsegna oggetto della richiesta di accesso entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta”.* Attività di segnalazione della quale l'esercente non ha dato alcuna allegazione, né tanto meno prova, nel corso del procedimento sanzionatorio.
28. Privo di pregio risulta, poi, l'argomento secondo il quale l'infondatezza della contestazione, di cui alla deliberazione VIS 67/11, sarebbe dimostrata dalla reiterazione, da parte di Enel Energia, di sole 2.672 delle richieste negate. Infatti, la mancata riproposizione dell'istanza ben può essere dipesa da ragioni estranee alla legittimità o meno dell'originaria richiesta, nella specie dalla rinuncia del cliente scoraggiato dal rigetto illegittimo o da altre ragioni personali. Il che esclude che questa circostanza possa avere rilievo nel presente procedimento (rilevando, invece, ai soli fini della quantificazione della sanzione la diversa circostanza che, dopo la reiterazione della richiesta da parte di Enel Energia, sia stato ammesso l'accesso in 1.785 casi oggetto del presente procedimento).
29. Infine, a fronte delle specifiche comunicazioni destinate all'esercente e testualmente richiamate al punto 17, si appalesa del tutto pretestuoso il richiamo alla buona fede, a sostegno della quale l'esercente pone una Comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Autorità, ma avente ad oggetto un testo dell'articolo 14, della deliberazione 138/04 non più vigente al momento della condotta contestata. Tale Comunicazione si riferiva, in particolare, al testo

dell'articolo 14 precedente alla modifica apportata dalla deliberazione 108/06. Ai fini del presente procedimento ciò che assume rilievo è che, nel caso di specie, proprio in considerazione delle citate comunicazioni dell'Autorità specificamente destinate all' esercente, la richiamata Comunicazione internet non ha comunque potuto, in alcun modo, trarre in inganno Sidigas circa l'illiceità della propria condotta.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

30. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
31. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Sidigas ha violato disposizioni preordinate a garantire l'accesso alla rete di distribuzione del gas in ipotesi di sostituzione del venditore. La condotta ha riguardato 5.742 richieste di *switching* riferite al periodo 1/04/2009 – 1/03/2011. Si dà atto che la società, con la documentazione acquisita durante la verifica ispettiva disposta con deliberazione 368/2015/E/eel, ha dato evidenza documentale (documento 2.4.b allegato alla *check list*) della circostanza che, a fronte della reiterazione di parte delle predette richieste di *switching* (2.672), è stato consentito l'accesso in 1.785 casi dei 5.742 contestati con la deliberazione VIS 67/11.
32. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
33. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre considerare che Sidigas è stata destinataria di numerosi provvedimenti sanzionatori; in particolare è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge 689/81; è stata sanzionata con deliberazione VIS 5/09 per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; è stata sanzionata con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr e 278/2015/S/efr per violazioni in materia di efficienza energetica, con deliberazione 318/2015/S/gas per violazioni in materia di raccolta dati di misura del gas naturale e, da ultimo, con deliberazione 97/2016/S/rht per violazioni in materia di obblighi informativi.
34. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società nella memoria difensiva del 17 marzo 2016, non può assumere rilevanza attenuante la circostanza che il procedimento abbia tratto occasione da una comunicazione della medesima società (lettera 6 aprile 2011). La società, infatti, lungi dall'informare l'Autorità della violazione posta in essere e tanto più dal manifestare e successivamente

comprovare la cessazione della condotta prospettata, ha fornito le predette informazioni al solo scopo di rivendicare ancora una volta la liceità del proprio operato, fino a quel momento solo prospettato agli Uffici per il tramite delle richieste di chiarimenti inoltrate.

35. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che, nel 2010, la società, nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale, aveva maturato un fatturato pari a circa euro 14.200.000.
36. Tali elementi consentono di determinare la sanzione pecuniaria in euro 91.600 (novantunmilaseicento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., degli artt. 14 e 28 della deliberazione 138/04 nei termini di cui in motivazione;
2. di irrogare, a S.I.DI.GAS S.p.a., una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, pari a euro 91.600 (novantunmilaseicento/00);
3. di ordinare, a S.I.DI.GAS S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per un periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a S.I.DI.GAS S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, nonché via mail, all'indirizzo riscossione@autorita.energia.it;
6. di comunicare il presente provvedimento, a S.I.DI.GAS S.p.a., mediante pec, all'indirizzo amministr@cert.S.I.DI.GAS.it, a giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it ed a Enel Energia S.p.a., all'indirizzo enelenergia@pec.enel.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni